

Da ultimo, l'appellante ha sostenuto che non sarebbe stata provata la prevedibilità, da parte degli imputati, degli eventi lesivi e, in particolare :

- del fatto che la loro valutazione degli eventi sarebbe stata percepita dalla popolazione come un messaggio rassicurante;
- del fatto che si sarebbe verificato un evento come quello del 6 aprile;
- del fatto che sarebbero crollati edifici che, in realtà, avrebbero dovuto essere costruiti per resistere a sollecitazioni come quelle verificatesi.

\*\*\*\*\*

Acquisito all'udienza del 10 ottobre 2014, su istanza dell'avv. Gregorio Equizi, difensore delle parti civili Fioravanti Federica e Fioravanti Guido, un frammento della videoripresa della conferenza stampa tenutasi subito dopo la riunione del 31 marzo, comprensivo dell'audio relativo ad alcune parole pronunciate da **De Bernardinis**, presenti tutti gli imputati ad eccezione di Calvi, rimasto contumace, le parti hanno formulato le conclusioni innanzi trascritte; gli appellanti Boschi e Selvaggi hanno reso spontanee dichiarazioni; il primo ha depositato una memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1) Premessa

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata meriti di essere integralmente riformata in ordine alle posizioni degli imputati appellanti **Barberi, Boschi, Selvaggi, Calvi, Eva e Dolce**, da trattare unitariamente, nei confronti dei quali deve pronunciarsi sentenza liberatoria con la formula "perché il fatto non sussiste", e, parzialmente, in ordine alla posizione dell'imputato **De Bernardinis**.

## 1.1)

Con riguardo ai primi, infatti, ritiene la Corte che la pur imponente istruttoria dibattimentale non abbia consentito di raggiungere un sicuro convincimento di responsabilità in ordine alla stessa sussistenza del fatto contestato, trattandosi di condotta esente da colpa con riferimento alla “**valutazione**” e comunque inidonea ad integrare l’antecedente causale degli eventi, insussistente con riferimento alla “**informazione**”; con riferimento all’imputato **De Bernardinis**, invece, estraneo alla condotta di “**valutazione**”, sono ravvisabili profili di **colpa generica**, *sub specie* di **negligenza e imprudenza**, in relazione alla condotta di “**informazione**”, con riconoscimento del nesso causale in ordine ai decessi di alcune delle vittime indicate nell’imputazione.

Il capo di imputazione, formulato in modo estremamente specifico, è articolato nei seguenti punti, ognuno dei quali integra un passaggio fondamentale dell’ipotesi di accusa:

- le qualificazioni soggettive di ognuno degli imputati e la loro comune qualità di componenti della CGR;
- l’oggetto della riunione tenuta a L’Aquila il 31 marzo 2009, indetta “*con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane*”;
- il profilo di **colpa generica** (negligenza, imprudenza e imperizia);
- il profilo di **colpa specifica** (violazione degli artt.2, 3 e 9 legge 225/92, artt.5 e 7 bis della legge 401/01, art.4 legge 21/06, art.3 DPCM 23582/06, legge 150/00);
- la condotta di **valutazione** dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008, definita “*approssimativa, generica e inefficace in relazione alle attività e ai doveri di previsione e prevenzione*”;
- la condotta di **informazione** sulla natura, le cause, la pericolosità e i futuri sviluppi dell’attività sismica, definita “*incompleta, imprecisa e contraddittoria sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica*”, con conseguente vanificazione delle finalità di tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio;

- gli **strumenti informativi utilizzati** (dichiarazioni agli organi di informazione e verbale della riunione) e i destinatari dell'informazione stessa: il DPC, l'Assessore alla PC della Regione Abruzzo, il Sindaco di L'Aquila e la cittadinanza aquilana;
- tutte le dichiarazioni o affermazioni riconducibili alla CGR, sia a verbale che in interviste a organi di informazione, ritenute esplicative dell'accusa relativa tanto alla condotta di **valutazione** che a quella di **informazione**, tratte dalle affermazioni riportate nel **verbale ufficiale** dagli imputati **Barberi** (sui terremoti "*non è possibile fare previsioni*"; "*è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici*"; "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*"), **Boschi** ("*la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore*"; "*i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi, improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703 anche se non si può escludere in maniera assoluta*"), **Calvi** ("*le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti, di pochi millimetri, e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture. C'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile*") e dalle dichiarazioni rese da **De Bernardinis** nel corso di un'intervista televisiva rilasciata prima della riunione (lo sciami sismico "*si colloca, diciamo, in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all'Abruzzo ...*"; "*non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi, ... abbiamo avuto pochi danni*");
- l'elencazione delle **vittime degli eventi** (morti e lesioni) e la descrizione del **nesso causale**, formulata nei seguenti termini: "*indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta descritta nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti fino a quella del 6.4.2009, ore 3,32*".

La funzione di controllo devoluta al giudice d'appello impone di verificare la "tenuta" della sentenza resa dal primo giudice - nel caso in esame in adesione pressoché totale all'ipotesi di accusa così formulata - alla luce di tutte le censure mosse dagli appellanti, la cui ampiezza e complessità è stata delineata in narrativa.

Prima di addentrarsi nell'analisi dell'ampio materiale istruttorio, è opportuno dunque, al fine di agevolare la lettura dei paragrafi di approfondimento, anticipare -in sintesi - la trama del ragionamento logico -giuridico seguito dalla Corte su ognuno dei profili di accusa innanzi delineati.

### 1.1.1)

Ritiene, innanzitutto, la Corte che la riunione del 31 marzo 2009 non risponda a nessuno dei criteri legali che valgono a identificarla come riunione della Commissione Nazionale Grandi Rischi.

Infatti, benché tutti gli imputati siano accusati a pari titolo in relazione alla indicata qualifica formale ("*tutti quali componenti della CGR*"), deve affermarsi che solo gli imputati **Barberi, Boschi, Calvi ed Eva** erano componenti effettivi della CGR, sulla base della normativa vigente (art.4 DL 245/06, convertito in L 21/06 e conseguente DPCM n.23582/06), dalla quale risulta la nomina del primo (**Barberi**) quale presidente vicario, in virtù della sua storia professionale, del secondo (**Boschi**) in qualità di presidente dell'INGV, del terzo e del quarto (**Calvi ed Eva**) in qualità di docenti universitari, esperti di rischio sismico.

Quanto agli altri tre imputati, deve dirsi che:

**De Bernardinis** partecipò alla riunione in qualità di Vice Capo del DPC (il cui capo, Bertolaso, aveva indetto la riunione) e in tale veste rappresentava la massima autorità di Protezione Civile, interessata alla consulenza degli esperti di rischio sismico; era, pertanto, funzionalmente estraneo alla CGR ed infatti si limitò ad introdurre i temi della riunione, senza operare valutazioni di sorta, e poi a presiedere la conferenza stampa;

**Selvaggi** partecipò alla riunione su iniziativa del prof. **Boschi**, da questi invitato in qualità di Direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'INVG e fu infatti indicato a verbale quale "accompagnatore" di Boschi;

**Dolce**, direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del DPC, era anch'egli funzionalmente estraneo alla CGR, pur se partecipò alla condotta di valutazione.

Ne consegue che, in assenza del numero legale di dieci componenti, in coerenza con le effettive modalità di convocazione (con lettera inviata la sera del 30 marzo 2009 dal Capo del DPC Bertolaso soltanto ai quattro componenti della CGR, "*esperti del settore rischio sismico*") e con lo sviluppo della discussione, la riunione va ricondotta al paradigma delle "*ricognizioni, verifiche e indagini*" che "*in ogni momento*" il Capo del DPC può richiedere ai componenti della CGR (art. 3, c. 10, DPCM 23582/06).

Consegue, altresì, che il contributo di ogni partecipante alla riunione, in assenza di una deliberazione collegialmente assunta, debba essere analizzato, per la verifica dell'accusa di valutazione "*approssimativa, generica e inefficace*", per quello che effettivamente è stato, così come risulta dalla verbalizzazione effettuata nell'occasione (**bozza di verbale**, redatta sulla base di appunti presi nel corso della riunione, e **verbale ufficiale** sottoscritto e reso pubblico il 6.4.2009, dopo il sisma) nonché dalle dichiarazioni dei testi presenti -Stati, Cialente, Salvatore, Leone, Del Pinto, Braga - e degli stessi imputati.

### 1.1.2)

L'oggetto della riunione non può che essere desunto dalla **lettera di convocazione**, con la quale si chiedeva "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali*", e ciò in contraddizione con l'imputazione, che indica come "*obiettivo*" della riunione la diversa finalità di informare la cittadinanza sull'attività sismica in corso, mediante l'innesto diretto nel capo d'accusa del testo del **comunicato stampa** diffuso nel tardo pomeriggio del 30 marzo 2009 dal DPC ("*... con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane*").



Si ritiene, infatti, che l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito alcun sostegno probatorio all'assunto del Tribunale secondo il quale tutti gli imputati -con l'eccezione di **De Bernardinis**, al quale il comunicato deve essere riferito in ragione del ruolo di vice capo del DPC - avrebbero avuto diretta o indiretta conoscenza di tale comunicato, assumendo volontariamente l'onere e l'obbligo di informare direttamente i cittadini del contenuto delle loro valutazioni, in adesione al ritenuto "mandato" del capo del DPC Bertolaso.

Quanto precede, peraltro, colloca i fatti in un contesto coerente con la normativa di settore (artt.5 comma 4 e 7 bis legge 401/01) che attribuisce al solo DPC il compito di informare le popolazioni interessate -direttamente per gli scenari nazionali, comunque nei confronti delle autorità locali di Protezione Civile e, tramite queste, della popolazione per gli scenari locali - e non certo alla CGR o, comunque, ai suoi membri chiamati, in virtù delle loro competenze professionali, esclusivamente ad effettuare valutazioni di natura tecnico - scientifica.

Né può concordarsi con il primo giudice nella parte in cui, a fronte del preciso riparto di compiti stabilito dalla legge, afferma che il 31 marzo 2009 "*le cose andarono diversamente*", perché la CGR e, comunque, i partecipanti alla riunione, avrebbero assunto consapevolmente l'obbligo di informazione diretta nei confronti della popolazione, sia consentendo che la riunione si tenesse in pubblico (del che non vi è prova, essendo anzi emerso il contrario), sia partecipando alla conferenza stampa tenutasi immediatamente dopo e rilasciando interviste ai media (condotta posta in essere dal solo **Barberi** e irrilevante dal punto di vista causale).

### 1.1.3)

L'analisi di quanto fu effettivamente detto nel corso della riunione, peraltro, non consente di ritenere la sussistenza della condotta colposa relativa alla **valutazione del rischio sismico**, secondo l'accusa "*approssimativa, generica e inefficace*", attribuita in cooperazione colposa a tutti gli imputati, ma riferibile in concreto ai soli **Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce**, non avendo **De Bernardinis** partecipato in alcun modo all'analisi delle questioni scientifiche, in coerenza con le sue competenze e il suo ruolo istituzionale.

Il processo non offre, infatti, a parere della Corte, sostegno alcuno all'accusa di condotta colposa in relazione alle affermazioni e valutazioni formulate da ognuno degli imputati nel corso della riunione, così come verbalizzate e confermate dalle testimonianze dei presenti, il cui contenuto non è affatto assimilabile a quello dell'**intervista televisiva** rilasciata da **De Bernardinis prima** della riunione (ci si riferisce alle ultime dichiarazioni riportate nell'imputazione).

E ciò vale tanto per i profili di **colpa generica**, declinata nell'imputazione in tutti i tipi previsti dalla legge (negligenza, imprudenza, imperizia), quanto per quelli di **colpa specifica**, posti dal primo giudice al centro del convincimento di responsabilità. Questa evidenza, infatti, in più punti, di voler ricorrere ad un parametro metodologico di natura esclusivamente normativa, che pone in antitesi ad un parametro metodologico e contenutistico di natura scientifica (che dichiara espressamente di voler escludere dall'indagine), identificando il comando cautelare nell'obbligo del necessario approfondimento dei temi scientifici a fini di adeguata valutazione in termini di previsione e prevenzione dei danni ipotizzabili. Perviene, quindi, ad individuare la violazione della legge (i.e. della regola cautelare) nella ritenuta superficialità e contraddittorietà delle valutazioni espresse nel corso della riunione in relazione ad ognuno dei ritenuti indicatori di rischio, in particolare nelle valutazioni sintetizzate nelle frasi riportate a verbale e richiamate nell'imputazione, che attribuisce in modo cumulativo e generalizzato a tutti i partecipanti, nel presupposto, errato, della riconducibilità della riunione al paradigma legale dell'organo collettivo CGR.

Ritiene, tuttavia, la Corte che l'indagine svolta dal primo giudice non possa essere condivisa, poiché attiene - almeno nelle sue linee programmatiche, sovente e contraddittoriamente abbandonate - alle modalità della trattazione, ritenuta "*approssimativa, generica e inefficace*", e tralasci il merito, quello dell'erroneità della valutazione effettuata sul piano scientifico, pervenendo a conclusioni incerte e fallaci, inidonee a costituire la base dell'accusa di omicidio colposo plurimo.

Invero, per quanto sia certo che il compito dei componenti della CGR richiesti di pareri scientifici dall'autorità di Protezione Civile fosse quello di analizzare con la maggior accuratezza possibile la sequenza sismica in atto, a fini di previsione, prevenzione e analisi

del rischio ad essa connesso (nell'ambito dei fini istituzionali di tutela dell'integrità dei beni a quel rischio esposti, *in primis* la vita dei cittadini), deve dirsi con chiarezza che nessuna delle norme richiamate nell'imputazione esprime regole cautelari metodologiche, aventi natura precettiva o prescrittiva, che possano dirsi violate.

Al contrario, esse individuano **regole di diligenza elastiche**, come tali inidonee ad assurgere a parametro diretto di valutazione della condotta e quindi a configurarsi come canoni di valutazione dei contestati profili di colpa specifica. Con la conseguenza che, spettando all'interprete riempirle di contenuto, deve inevitabilmente farsi riferimento all'unico criterio in concreto utilizzabile nella fattispecie, quello della **colpa generica**, ipotizzabile, tuttavia, solo in relazione al "merito" delle valutazioni esposte nel corso della riunione, e quindi, in sostanza, alla "**perizia**" degli esperti, non al "metodo" seguito nella trattazione e, tanto meno, al *quantum* degli approfondimenti manifestati su ogni specifico indicatore di rischio.

#### 1.1.4)

Ne deriva che il contenuto della valutazione richiesta il 31 marzo 2009 agli imputati e, conseguentemente, del controllo giudiziale di liceità sul loro operato, deve essere parametrato, alla luce dell'oggetto della convocazione - "*disamina degli aspetti scientifici e di Protezione Civile*" -, alle **migliori conoscenze scientifiche** relative ai fenomeni sismici di cui essi disponevano alla data del 31 marzo 2009 (non potendo considerarsi le conoscenze acquisite successivamente proprio per effetto del terremoto del 6 aprile).

Il parametro di valutazione della colpa, allora, lungi dall'essere meramente normativo, come afferma più volte il Tribunale, deve necessariamente essere quello della **correttezza scientifica delle valutazioni espresse**, erroneamente ritenuto marginale, pur se in concreto più volte utilizzato per affermare la carenza di approfondimento dell'analisi storico-scientifica effettuata dagli imputati ed il conseguente allontanamento dal modello di condotta asseritamente delineato dalla normativa di settore.

Pacifico il fatto, affermato più volte dal Tribunale, che oggetto dell'imputazione non è la mancata previsione del terremoto del 6 aprile, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione di uno stato d'allarme, né un generico "rassicurazionismo", ritenuto



la Corte che la verifica della correttezza scientifica delle valutazioni formulate dagli imputati, da effettuarsi alla luce dei contributi tecnici in atti, conduca necessariamente alla conclusione che nessuna censura possa essere mossa sul punto agli imputati, non emergendo da alcun dato certo che alla data del 31 marzo 2009 fosse possibile -e quindi doveroso - effettuare valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formulate dagli imputati (peraltro obiettivamente prive di toni univocamente rassicuranti), e, in particolare, che fosse possibile -e quindi doveroso - formulare, per effetto dello sciame sismico in corso, un giudizio di aggravamento del rischio di forti eventi, sempre presente nel territorio aquilano, da anni classificato come una delle zone a più alto rischio sismico in Italia.

### 1.1.5)

Quanto al tema della “rassicurazione”, peraltro ignoto in tali termini al capo di imputazione, deve evidenziarsi che non può condividersi l’assunto del Tribunale, che ha condizionato la lettura dell’intero materiale istruttorio e quindi della condotta degli imputati, secondo il quale, nel convocare la riunione, Bertolaso si prefiggeva comunque di rassicurare la popolazione aquilana, indipendentemente da quelle che sarebbero state le valutazioni scientifiche degli esperti.

Il tenore della conversazione casualmente intercettata tra Bertolaso e l’Assessore Daniela Stati offre invero la spiegazione “autentica” delle ragioni che indussero il Capo del DPC alla decisione di convocare con urgenza a L’Aquila gli esperti della CGR, da identificare nell’esigenza da un lato di “*zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni, ecc.*”, dall’altro di invitare la Protezione Civile regionale, alle dipendenze della Stati, a “*non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto*”, con chiaro riferimento, da un lato, alle propalazioni del ricercatore Giuliani (il quale aveva affermato di poter prevedere forti scosse imminenti con l’ausilio dell’analisi del gas radon e il giorno prima, 29 marzo, aveva dato l’allarme a Sulmona, scatenando il panico tra la popolazione di quella città) e, dall’altro, al comunicato tranquillizzante diramato dalla Protezione Civile regionale nel pomeriggio dello stesso 30 marzo, dopo la scossa di magnitudo 4.1 delle 15,38, che aveva spaventato la popolazione aquilana.

Offre, altresì, un quadro del convincimento circa la situazione in corso maturato da Bertolaso, evidentemente preoccupato nell’immediatezza più dall’allarme ormai già diffuso

nella popolazione, a suo avviso imprudentemente fronteggiato dalla Protezione Civile locale, che da un possibile -ma non prevedibile - evento sismico di portata maggiore rispetto a quanto già accaduto.

Peraltro, per quel che in questa sede rileva, non vi è prova agli atti che detto intendimento fosse stato comunicato agli esperti da lui convocati e da costoro condiviso a priori, sino a contraddire o minimizzare quanto rilevabile dai dati scientifici oggetto della valutazione loro richiesta.

Nessun contributo sul piano valutativo, come si è detto, è stato offerto dall'imputato **D. Bernardinis**, partecipante alla riunione in qualità di vice capo del DPC, e quindi dell'autorità che, avendo convocato gli esperti, attendeva di riceverne valutazioni eventualmente utilizzabili sul piano operativo, compreso quello dell'informazione alla popolazione, che compete per espressa disposizione legislativa ai soli organi di Protezione Civile.

Deve escludersi che i contenuti della riunione siano stati direttamente propalati ai cittadini aquilani tramite la pubblicità della riunione o la conoscenza della bozza di verbale (redatto dalla teste Salvatori il 2 aprile sulla base degli appunti presi durante la riunione), per i profili comunicativi deve aversi riguardo soltanto alle interviste rilasciate ai media subito **dopo** la riunione dal prof. **Barberi**, dal vice capo del DPC **De Bernardinis**, il quale ha anche presieduto la conferenza stampa, dalle autorità locali di Protezione Civile (l'assessore Stato il sindaco Cialente), non essendo disponibili le dichiarazioni effettuate in corso di conferenza stampa (tranne un frammento di quanto detto da **De Bernardinis** acquisito all'udienza del 10 ottobre 2014).

La Corte ritiene che dette dichiarazioni riportino correttamente i contenuti delle valutazioni scientifiche effettuate nel corso della riunione e siano comunque prive di ingiustificati toni rassicuranti, tali da indurre modificazioni nella percezione del rischio da parte dei cittadini e, conseguentemente, modificazioni dei eventuali comportamenti di autotutela adottati in precedenza, con conseguente impossibilità di ravvisare alcun nesso causale tra la condotta e gli eventi.

## 1.2)

Si ritiene, invece, che sussista la contestata colpa generica, sotto il profilo della **negligenza** e dell'**imprudenza**, a carico del solo **De Bernardinis**, con esclusivo riferimento al contenuto dell'**intervista televisiva** rilasciata ad un'emittente televisiva immediatamente **prima** della riunione ed ampiamente diffusa su tutti media anche nei giorni seguenti.

Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni riportate negli ultimi due passaggi dell'imputazione, secondo le quali lo sciame sismico *"si colloca, diciamo, in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all'Abruzzo ..."*; **"non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi, ... abbiamo avuto pochi danni"**.

Tali dichiarazioni, infatti, esprimono concetti **scientificamente errati** e certamente **rassicuranti**, non potendo qualificarsi la situazione in atto come *"favorevole"* e priva di pericolosità; esse, inoltre, potevano indurre i fruitori dell'informazione ad attribuire le medesime valutazioni tranquillizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili evoluzioni anche agli esperti che si accingevano a procedere alla valutazione richiesta dal DPC - la *"comunità scientifica"* -.

Tale condotta viola i canoni di **diligenza** nel controllo preventivo di correttezza di quanto si comunicava alla popolazione e di **prudenza** nella gestione della situazione di rischio, dovendo l'agente considerare adeguatamente, e quindi prevedere, la possibilità che tali dichiarazioni potessero indurre nella popolazione, o quantomeno in alcuni cittadini, un abbassamento della soglia di attenzione e quindi una riduzione delle abitudini di autotutela in un momento in cui era possibile, e quindi astrattamente prevedibile, un'evoluzione negativa della sequenza sismica in corso.

Per quanto sia certo che quell'intervista fu diffusa da alcuni tra i media più diffusi con modalità tali da indurre un gran numero di cittadini ad attribuire i concetti in essa esposti indistintamente agli "scienziati" e quindi alla CGR, assistita per la sua funzione istituzionale

da massima autorevolezza, è certo che **De Bernardinis**, responsabile della comunicazione in quel frangente, non ritenne di chiarire che le affermazioni da lui fatte non erano in alcun modo riconducibili agli scienziati della CGR e che, anzi, era emerso in sede di riunione che non si era affatto in presenza di “*fenomeni favorevoli*”.

La condotta colpevole di **De Bernardinis** ebbe **incidenza causale diretta** (per ritenere la quale non è necessario far ricorso al “modello delle rappresentazioni sociali”, la cui validità scientifica non ha trovato alcuna conferma) nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle prime due scosse, poi definite “premonitrici”, della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, poiché le stesse sono state indotte da tali affermazioni rassicuranti a ritenere che si trattasse di un favorevole fenomeno di scarico di energia e, conseguentemente, ad abbandonare le pregresse abitudini di cautela, restando nelle abitazioni che crollarono per effetto del sisma.

## 2) La riunione del 31 marzo 2009; la posizione degli imputati Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce

### 2.1) Natura e funzioni della CGR

Si è detto come il primo giudice, in totale adesione all'impostazione accusatoria, abbia ritenuto che la riunione *de qua* fosse senz'altro una riunione della Commissione Grandi Rischi, traendone importanti conseguenze in tema di individuazione dei profili di colpa specifica e di cooperazione colposa tra i suoi componenti.

La questione, a parere della Corte, non ha ai fini della decisione il rilievo che l'accusa e il Tribunale hanno inteso attribuirle, sia perché la qualificazione degli agenti perde efficacia decisiva nel ravvisato contesto di colpa commissiva (sia pure con profili omissivi), venendo meno la necessità di individuare posizioni di garanzia *ex lege*, sia perché la decisione deve trovare il suo fondamento, come si è anticipato e meglio si vedrà oltre (cfr par. 2.3), al di fuori dell'ipotizzato profilo di colpa specifica (che nell'impostazione accusatoria deriva proprio dallo statuto dell'organismo collegiale) e del tema della cooperazione colposa (e della conseguente estensione della colpa a quelli che il Tribunale definisce “*cooperanti marginali*”).